



COMUNE DI SATRIANO
Provincia di Catanzaro

**REGOLAMENTO SUL
FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO
COMUNALE**

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 25 del 21 settembre 2005
Come modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 56 del 25.11.2009

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
ART.1
OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento, adottato nel rispetto dei principi fissati dal Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”, di seguito denominato T.U.E.L., e dello Statuto Comunale determina l’organizzazione interna e disciplina l’esercizio delle funzioni del consiglio comunale nonché quello delle attribuzioni dei suoi componenti al fine di assicurare un ordinato e regolare svolgimento dell’attività del consiglio comunale.

ART. 2
FUNZIONI E COMPETENZE DEL CONSIGLIO COMUNALE

1. Il Consiglio Comunale esercita funzioni politico-amministrativo e di controllo nonché funzioni e competenze proprie previste dalle leggi della Repubblica, in particolare dal T.U.E.L..

ART. 3
ELEZIONE E DURATA DEL CONSIGLIO COMUNALE

1. L’elezione e la durata in carica del Consiglio Comunale sono disciplinati e determinati dalle leggi della Repubblica, in particolare dal TUEL.

ART. 4
STATO GIURIDICO DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO COMUNALE

1. La posizione giuridica dei componenti del Consiglio Comunale è determinata e disciplinata dalle leggi della Repubblica, in particolare dal TUEL.

TITOLO II CONSIGLIO COMUNALE

ART. 5 COMPONENTI DEL CONSIGLIO COMUNALE

1. I componenti del consiglio comunale sono 17; il Sindaco e i consiglieri.

ART. 6 PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

1. Il Consiglio comunale è presieduto dal Sindaco fino all'elezione del Presidente.
2. Nei casi di assenza o impedimento temporaneo del presidente per qualsiasi causa la presidenza è assunta dal Sindaco. Nei casi di assenza o impedimento temporaneo del presidente e del Sindaco, la presidenza è assunta dal vice-Sindaco.
3. Nei casi di allontanamento dall'aula per astensione obbligatoria dal voto di cui al successivo articolo 63, del Presidente, del Sindaco e del vice-Sindaco, la presidenza è assunta dal consigliere che è più anziano in ragion dell'età anagrafica.

ART. 7 ELEZIONE, DURATA IN CARICA DEL PRESIDENTE

1. Il Presidente del Consiglio Comunale è scelto tra i consiglieri ed è eletto a scrutinio segreto con le maggioranze previste dall'art. 22 dello Statuto comunale. Nel caso non si raggiungano le maggioranze previste il Presidente è eletto nella seduta immediatamente successiva.
2. Il Presidente-consigliere entra in carica subito dopo la proclamazione dell'esito della votazione, previa dichiarazione di accettazione della carica, da riportare nel verbale.
3. Il presidente resta in carica quanto il consiglio comunale che lo elegge.
4. La deliberazione dell'elezione del presidente è dichiarata immediatamente eseguibile.

ART. 8 CESSAZIONE DALLA CARICA DI PRESIDENTE

1. Il consigliere decade dalla carica di presidente nei casi previsti dallo Statuto o nei casi di decadenza dalla carica di consigliere.

ART. 9
INELEGGIBILITA' E INCOMPATIBILITA' ALLA CARICA DI
PRESIDENTE

1. Non è eleggibile alla carica di Presidente del Consiglio Comunale il consigliere nominato assessore e quello candidatosi alla carica di Sindaco alle elezioni. Il consigliere che ha ricoperto per due volte consecutive la carica di Presidente del Consiglio, non è alla scadenza della seconda volta, immediatamente rieleggibile; è invece, immediatamente rieleggibile se la durata in carica non ha superato complessivamente sette anni sei mesi e un giorno per cause diverse dalle dimissioni volontarie dalla carica di Presidente o di consigliere comunale.
2. La carica di presidente del Consiglio Comunale è incompatibile con altro incarico o altra funzione di qualsiasi natura a qualsiasi titolo conferito.

ART. 10
ATTRIBUZIONI - POTERI DEL PRESIDENTE

1. Il Presidente è il rappresentante politico-istituzionale del Consiglio Comunale.
2. Le attribuzioni e i poteri del Presidente sono previste dallo Statuto Comunale e dal presente regolamento.
3. Il Presidente-consigliere convoca il Consiglio Comunale, sentito il Sindaco.
4. Il Presidente-consigliere convoca, altresì, il consiglio comunale entro venti giorni dalla richiesta del Sindaco o di un quinto dei consiglieri comunali, iscrivendo nell'ordine del giorno gli argomenti richiesti se compresi nella competenza ad esso demandata dalle leggi della Repubblica, in particolare dal T.U.E.L.
5. Il Presidente stabilisce gli argomenti dell'ordine del giorno e può integrare gli stessi nel rispetto della procedura di cui all'art. 32 del presente regolamento.
6. Il Presidente apre e chiude le sedute, concede la facoltà di parlare ai componenti che ne facciano esplicita richiesta e precisa i termini delle proposte e delle questioni per le quali si discute e si vota.
7. Il Presidente sottopone a votazione le proposte di deliberazione e ne proclama il risultato.
8. Il Presidente assicura una adeguata e preventiva informazione ai consiglieri sulle questioni o argomenti iscritti nell'ordine del giorno.
9. Il Presidente, previo parere del Sindaco, autorizza i consiglieri non assessori di andare in missione in ragione del loro mandato.

10. Il Presidente deve ispirarsi a criteri di imparzialità, intervenendo a difesa delle prerogative del consiglio e dei diritti dei singoli consiglieri facendo osservare le norme di legge, dello Statuto e del presente regolamento.
11. Il Presidente esercita i poteri necessari per garantire la regolarità delle discussioni.
12. Il Presidente esercita, altresì, i poteri per mantenere l'ordine nella parte della sala destinata al pubblico.
13. Il Presidente può ordinare che venga espulso dalla sala consiliare chiunque del pubblico non si attiene a quanto disposto dal successivo art. 50.
14. Il presidente può di sospendere o sciogliere anticipatamente la seduta.

ART.11 ASSISTENZA AL PRESIDENTE

1. L'assistenza giuridico amministrativa al presidente è prestata dal Segretario comunale e quella necessaria alla stesura degli atti amministrativi di competenza consiliare dal personale assegnato all'area amministrativa.

ART. 12 I CONSIGLIERI COMUNALI

1. Gli eletti consiglieri comunali entrano in carica all'atto della loro proclamazione, ovvero in caso di surrogazione o subentro di cui al successivo articolo 23 non appena adottata la relativa deliberazione.
2. I consiglieri comunali eletti sono convalidati nella prima seduta immediatamente successiva alle elezioni, quelli surroganti o subentranti nella prima seduta immediatamente successiva a quella di adozione della deliberazione di surroga o subentro.
3. Il consigliere comunale ha diritto di iniziativa in materie di competenza del consiglio comunale e in merito agli argomenti iscritti all'ordine del giorno che esercita mediante la presentazione di proposte di deliberazione o di emendamenti alle proposte degli argomenti dell'ordine del giorno.
4. Il consigliere comunale ha potere di sindacato ispettivo in merito all'attività dell'Amministrazione comunale che esercita mediante la presentazione di interrogazioni, interpellanze e mozioni.
5. Il consigliere ha diritto di presentare, infine, petizioni, risoluzioni e ordini del giorno.

ART. 13
DELEGA DI FUNZIONI

1. Il Consigliere comunale può essere delegato ad espletare le funzioni di ufficiale di governo.
2. Il consigliere comunale può essere delegato a rappresentare il comune a cerimonie o celebrazioni.

ART. 14
PROPOSTE DI DELIBERAZIONI

1. Le proposte di deliberazione di cui all'art. 12, comma 3, devono vertere su argomenti di competenza del consiglio comunale demandata allo stesso dalle leggi della Repubblica, in particolare dal TUEL.
2. Le proposte di deliberazioni di cui al comma precedente devono essere presentate per iscritto e devono contenere, tra l'altro, i presupposti di fatto e di diritto in relazione all'argomento oggetto della proposta.

ART. 15
EMENDAMENTI

1. Gli emendamenti sono proposte scritte finalizzate ad apportare abrogazioni, modifiche, anche formali, o integrazioni agli atti normativi ed allo schema del bilancio di previsione annuale e pluriennale.
Gli emendamenti possono essere finalizzati, altresì, a modificare o integrare o respingere la proposta in esame.
2. Ciascun consigliere ha diritto di presentare uno o più emendamenti anche all'inizio della discussione di ogni argomento iscritto all'ordine del giorno.
3. Gli emendamenti sono discussi e votati prima del testo e della proposta cui si riferiscono.
6. Vengono discussi e votati prima gli emendamenti abrogativi poi quelli modificativi ed, infine, quelli integrativi. Ciascun proponente, nel corso della discussione può ritirare l'emendamento presentato.
7. Gli emendamenti ad un emendamento sono votati prima dello stesso.
8. Gli emendamenti agli atti normativi ed allo schema di bilancio di previsione annuale e pluriennale devono essere presentati entro la data di scadenza del deposito degli stessi.

ART. 16
INTERROGAZIONI

1. L'interrogazione consiste nella domanda rivolta al Sindaco o alla giunta municipale per sapere:
 - se un determinato fatto, riguardante l'attività dell'amministrazione comunale, sia vero o meno e quali provvedimenti il Sindaco o la giunta abbiano preso o intendano prendere in merito;
 - se la giunta intenda comunicare al consiglio determinati fatti o documenti che occorrono per trattare un certo argomento;
 - se la giunta intenda fornire informazioni o spiegazioni in merito a specifiche attività dell'amministrazione comunale.
2. Il consigliere presenta l'interrogazione per iscritto in forma chiara e concisa anche all'inizio della seduta, indicando se chiede risposta in consiglio Comunale.
3. L'interrogazione, se presentata all'inizio della seduta, è letta e può essere illustrata dal consigliere comunale per un tempo non superiore a tre minuti.
4. All'interrogazione senza risposta in consiglio comunale è data risposta entro trenta giorni dalla presentazione della stessa.
5. Il presidente o l'assessore all'uopo incaricato dispone di un tempo non superiore a cinque minuti per rispondere all'interrogazione.
6. Il consigliere ha diritto di replica solo per dichiarare se sia o meno soddisfatto della risposta i motivi per un tempo non superiore a tre minuti.
7. L'interrogazione non dà luogo a discussione, avendo carattere informativo.
8. Ove l'interrogazione fosse firmata da più consiglieri, la lettura e l'illustrazione nonché il diritto di replica spetta, di regola, al primo firmatario; in caso di assenza o rinuncia, ad uno degli altri firmatari.

Se il consigliere che ha sottoscritto l'interrogazione con risposta in consiglio comunale non partecipa alla seduta o non si trovi presente in aula al momento della risposta, l'interrogazione si intende ritirata.
9. Ogni consigliere non può presentare più di due interrogazioni nella stessa seduta e può ritirarle in qualsiasi momento tranne che durante la discussione.
10. Le interrogazioni relative all'argomento iscritto all'ordine del giorno sono discusse al momento della trattazione dello stesso.
11. E' istituito apposito registro per la raccolta cronologica delle interrogazioni.

ART. 17 INTERPELLANZE

1. L'interpellanza consiste nella domanda, rivolta al Sindaco o alla giunta, circa i motivi o gli intendimenti della condotta dell'Amministrazione su determinati problemi.

2. Il consigliere può presentare l'interpellanza in forma scritta anche all'inizio della seduta indicando se chiede risposta scritta, in mancanza la risposta è orale.
3. Le interpellanze sono iscritte all'ordine del giorno della prima seduta immediatamente successiva alla data di presentazione.
4. L'interpellanza è illustrata dal consigliere comunale per un tempo non superiore a tre minuti.
5. La risposta del presidente o dell'assessore all'uopo incaricato non può superare la durata di cinque minuti. Il consigliere ha diritto di replica per non più di tre minuti, al fine di dichiarare e motivare se sia o meno soddisfatto .
Ove l'interpellanza fosse firmata da più consiglieri, il diritto di illustrarla e di replica spetta, di norma, al primo firmatario; in caso di sua assenza o rinuncia, ad uno degli altri firmatari.
6. Se il consigliere non partecipa alla seduta o non si trovi in aula al momento della risposta, l'interpellanza si intende ritirata.
7. L'interpellanza non dà luogo a discussione avendo, come l'interrogazione, carattere informativo.
8. Ogni consigliere non può presentare più di due interpellanze nella stessa seduta e può ritirarle in qualsiasi momento tranne che durante la discussione.
9. Le interpellanze relative un argomento iscritto all'ordine del giorno sono discusse al momento della trattazione dell'argomento al quale si riferiscono.
10. E' istituito apposito registro per la raccolta cronologica delle interpellanze.

ART. 18 MOZIONI

1. La mozione consiste in una proposta presentata in forma scritta al consiglio comunale riferita all'esercizio delle funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo, alla promozione di iniziative di interventi da parte del consiglio comunale, del Sindaco e della giunta nell'ambito dell'attività del Comune. La mozione si conclude con una risoluzione sottoposta a votazione.
2. La mozione può contenere la richiesta di un dibattito su argomenti connessi ai compiti politico-amministrativi al fine di pervenire a decisioni su di essi.
3. La mozione è iscritta all'ordine del giorno nella seduta immediatamente successiva fatta salva la mozione di sfiducia del Sindaco entro 20 giorni dalla presentazione al protocollo generale dell'Ente.

4. Ogni consigliere non può presentare più di due mozioni nella stessa seduta e può ritirarle in qualsiasi momento tranne che durante la discussione.
5. E' istituito apposito registro per la loro raccolta cronologica delle mozioni.

ART. 19 ORDINI DEL GIORNO-RISOLUZIONI

1. Gli ordini del giorno sono proposte di un voto politico-amministrativo su fatti o questioni di interesse della comunità locale per i loro riflessi nazionali o internazionali.
2. Le risoluzioni sono proposte dirette a manifestare orientamenti o a definire indirizzi del Consiglio su specifici argomenti connessi con un argomento in trattazione.
3. Le risoluzioni discusse e votate impegnano il consiglio e la Giunta a comportarsi conseguentemente.

ART.20 GRUPPI CONSILIARI

1. I consiglieri comunali eletti nella medesima lista costituiscono, di norma, un gruppo consiliare.
2. Il consigliere unico eletto o rimasto unico rappresentante di lista nel corso del mandato ha le stesse prerogative e la stessa rappresentanza dei gruppi consiliari.
3. Ciascun gruppo nomina e comunica al presidente il proprio capogruppo .
4. Il consigliere che all'inizio o nel corso del mandato si distacca dal gruppo di appartenenza può far parte di un altro gruppo o costituirne uno misto o autonomo.
5. Ciascun gruppo deve essere composto da almeno due consiglieri.
6. Uno o più consiglieri che decidano di non far parte, all'inizio o durante il mandato, di nessun gruppo non acquisiscono le prerogative spettanti al gruppo consiliare.

ART. 21 CONFERENZA DEI CAPI GRUPPO

1. I capi gruppo riuniti costituiscono la conferenza dei capigruppo.
2. La conferenza dei capigruppo può essere convocata dal Presidente del Consiglio con avvisi anche in forma scritta al fine di sentire i capi gruppo su una determinata questione o di informare gli stessi su argomenti o fatti che rivestano particolare importanza nell'interesse della comunità o concordare i lavori del consiglio comunale.

3. Alla conferenza dei capigruppo partecipa il Segretario comunale o suo delegato scelto tra il personale dell'area amministrativa per la stesura del relativo verbale.

ART. 22 DIMISSIONI

1. Le dimissioni dei consiglieri comunali, con atto unico o con atti separati, indirizzati al presidente del o al Consiglio Comunale e devono essere presentate personalmente e materialmente o tramite delega specifica, autenticata in data non inferiore a cinque giorni, al protocollo generale del Comune.
2. Le dimissioni sono irrevocabili ed immediatamente efficaci dalla data di presentazione al protocollo generale del Comune.
3. Le dimissioni della metà più uno dei consiglieri comunali, anche se presentati con atto unico sottoscritto dagli stessi o con atti separati, quest'ultimi anche in fase successiva e, comunque, prima che sia stato convocato il Consiglio Comunale per la surroga dei consiglieri dimissionari, comportano lo scioglimento del Consiglio Comunale.

ART. 23 SURROGAZIONE-SUBENTRO CONSIGLIERI

1. In caso di cessazione o sospensione per qualsiasi causa dalla carica di consigliere il Consiglio Comunale procede rispettivamente alla surroga o al subentro dello stesso con il primo dei non eletti della lista alla quale apparteneva il consigliere cessato o sospeso.
2. Il consigliere surrogante o subentrante viene convalidato nella prima seduta immediatamente successiva a quella in cui è adottata la delibera di surrogazione o di subentro previo accertamento della insussistenza delle cause di incandidabilità e di ineleggibilità nonché delle condizioni di incompatibilità a carico dello stesso previsti dal TUEL.

ART. 24 PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE

1. Il consigliere è tenuto a partecipare a tutte le sedute del consiglio comunale.
2. Nel caso di mancata partecipazione alle sedute del Consiglio comunale i consiglieri comunicano al presidente le cause giustificative con le modalità e nei termini previsti dal successivo articolo 25.

ART. 25 DECADENZA

1. Il consigliere comunale, anche se Presidente del consiglio comunale, decade dalla carica, per la mancata partecipazione senza giustificazione a tre sedute consecutive del Consiglio Comunale previa attivazione della procedura prevista e disciplinata dall'art. 33 dello Statuto comunale.
2. La giustificazione della mancata partecipazione dei consiglieri comunali alle sedute consiliari, devono essere comunicate al Presidente del Consiglio, entro la data della seduta immediatamente successiva alle sedute alle quali il consigliere non ha partecipato; le cause giustificative addotte vengono sottoposte alla valutazione del Consiglio Comunale nella prima seduta utile.
3. Il Consiglio Comunale esamina le cause di cui al comma precedente si pronuncia sulla decadenza.
4. Il Consigliere Comunale decade dalla carica anche per le cause di incandidabilità, di ineleggibilità o per condizioni di incompatibilità. La decadenza non è automatica ma deve essere accertata e dichiarata dal Consiglio Comunale.
5. Contro la mancata dichiarazione di decadenza del consigliere comunale da parte del consiglio comunale chiunque può presentare ricorso.

ART. 26 DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI AMMINISTRATIVI

1. I consiglieri comunali hanno diritto di accesso agli atti amministrativi per prenderne visione ed eventualmente estrarne copia senza obbligo di motivazione e senza alcun onere o costo.
2. I consiglieri devono indicare gli estremi degli atti amministrativi per la loro individuazione.

ART. 27 RICHIESTA DI CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

1. Il Sindaco, se non presidente del consiglio, o almeno un quinto dei consiglieri comunali, hanno diritto di chiedere la convocazione del Consiglio Comunale con l'indicazione degli argomenti da iscrivere all'ordine del giorno per i quali devono essere presentate le relative proposte di deliberazione.
2. Gli argomenti da iscrivere all'ordine del giorno devono essere corredati da specifica proposta di deliberazione.

ART. 28 COMMISSIONI CONSILIARI

1. Il consiglio comunale può costituire in seduta pubblica, commissioni consiliari straordinarie, temporanee, speciali e permanenti.
2. I componenti delle commissioni sono scelti tra i consiglieri comunali non assessori.
3. Il numero dei componenti delle commissioni è determinato dal consiglio comunale tenuto conto del numero dei gruppi consiliari costituiti nonché del numero dei consiglieri appartenenti agli stessi.
4. I componenti delle commissioni vengono designati dai rispettivi capo gruppo e nominati dal presidente; in caso di designazione non unanime si procede a votazione separata e riservata ai gruppi.
- 5. Ogni consigliere può far parte contemporaneamente di più commissioni consiliari. (articolo modificato con delibera di consiglio comunale n. 56 del 25/11/2009)**
6. Le competenze delle commissioni sono di natura consultiva, propositiva, istruttoria, di indagine, di controllo e di garanzia;
7. Il consiglio comunale istituisce, se necessario, la commissione per l'accertamento dell'impedimento permanente del Sindaco.

ART. 29 NORME GENERALI SUL FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI

1. Ogni Commissione ha un presidente eletto con la metà più uno dei suoi componenti presenti.
2. Il presidente convoca le commissioni e ne dirige i lavori.
3. Le riunioni delle commissioni sono valide se è presente la metà più uno dei componenti presenti, compreso il presidente.
4. Le funzioni di segretario di ciascuna commissione sono svolte dal segretario comunale o suo delegato dipendente comunale assegnato all'area amministrativa.
5. Le commissioni devono redigere una relazione relativa a ciascuna questione esaminata, da depositare, entro i termini assegnati di volta in volta all'atto della costituzione delle stesse, in segreteria a disposizione dei componenti del consiglio comunale.
6. Le relazioni delle commissioni, iscritte nell'ordine del giorno sono discusse prima seduta consiliare immediatamente successiva alla scadenza del periodo di deposito.
7. La durata e lo svolgimento dei lavori delle commissioni sono rispettivamente determinati e disciplinati di volta in volta all'atto della loro costituzione.

TITOLO III CONVOCAZIONE CONSIGLIO COMUNALE

ART. 30 COMPETENZA

1. La convocazione del consiglio comunale compete al presidente-consigliere, sentito il Sindaco.
2. Nel caso di inosservanza dell'obbligo di convocazione del consiglio comunale per la trattazione degli argomenti entro i termini previsti dalle leggi della Repubblica o dallo Statuto comunale ad essa provvede, previa diffida, il Prefetto fatto salvo quanto disciplinato dall'art. 23 dello Statuto Comunale.

ART. 31 AVVISI DI CONVOCAZIONE

1. La convocazione del consiglio comunale è disposta mediante avvisi scritti che devono specificare se la seduta è:
 - a) ordinaria, straordinaria o urgente in relazione ai termini della consegna degli avvisi di convocazione di cui all'art. 32 ai componenti del Consiglio comunale;
 - b) di prima o seconda convocazione in relazione al numero legale per la validità delle sedute di cui all'art. 39.
2. Gli avvisi di convocazione devono contenere:
 - a) il giorno, l'ora e il luogo della seduta;
 - b) l'elenco degli argomenti da trattare;
 - c) l'ufficio comunale presso il quale è depositata la documentazione amministrativa degli argomenti da trattare;
 - d) la data, il timbro del Comune e la sottoscrizione del presidente.

ART. 32 TERMINI E MODALITA' DI CONSEGNA DEGLI AVVISI DI CONVOCAZIONE

1. Gli avvisi di convocazione di cui al comma 1 dell'art. 31 del presente regolamento devono essere consegnati almeno cinque giorni prima del giorno stabilito per la seduta ordinaria del consiglio; almeno tre giorni prima del giorno stabilito per quella straordinaria.

2. I giorni di cui al comma precedente comprendono anche i festivi per calendario; non comprendono, invece, il giorno della consegna dell'avviso di convocazione e il giorno della seduta del consiglio.
3. Se la seduta del consiglio comunale è d'urgenza o se è integrato l'ordine del giorno ai sensi del precedente art. 10, già consegnato o spedito, gli avvisi di convocazione o l'ordine del giorno integrativo devono essere consegnati almeno ventiquattro ore prima rispetto all'ora stabilita della seduta.
4. L'avviso di convocazione può essere consegnato dalle ore 8:00 alle ore 21:00 al consigliere ovunque reperito o al domicilio dallo stesso indicato; in assenza del consigliere l'avviso di convocazione è consegnato a persona con lo stesso convivente.
5. In caso di irreperibilità del consigliere o di persona con lo stesso convivente, l'avviso di convocazione è consegnato a persona appositamente e formalmente delegata al domicilio indicato e precedentemente comunicato in forma scritta al presidente del consiglio. In caso di mancata indicazione e comunicazione della persona appositamente delegata, l'avviso è affisso all'albo pretorio comunale e si intende consegnato nello stesso giorno dell'affissione.
6. Il consigliere comunale che non risieda nel Comune deve indicare e comunicare al presidente in forma scritta, entro dieci giorni dalla proclamazione dello stesso, le generalità complete e l'indirizzo della persona appositamente delegata e residente nel Comune di cui è consigliere, alla quale deve essere consegnato l'avviso di convocazione o ogni altro atto pertinente alla carica assumendo e esonerando il Comune da qualsiasi responsabilità nel caso in cui la stessa non provveda a consegnare tempestivamente tali documenti.
7. Al consigliere che non risiede nel Comune o che non abbia indicato e comunicato la persona appositamente delegata di cui al precedente comma, l'avviso di convocazione è spedito al domicilio del Comune di residenza a mezzo del servizio postale "posta celere" o per posta elettronica previa comunicazione del relativo indirizzo di posta elettronica in tal caso il termine decorre dal giorno di spedizione.
8. Previa comunicazione scritta del consigliere comunale contenente le indicazioni necessarie l'avviso di convocazione è spedito tramite i sistemi informatici, telematici ed elettronici dei quali il Comune sia dotato.
9. L'avviso di convocazione, relativo alla seduta di seconda convocazione, è consegnato con le modalità di cui sopra ai consiglieri che non hanno partecipato alla seduta di prima convocazione.
10. L'omessa o ritardata consegna dell'avviso di convocazione di cui al comma 1 del presente articolo è sanata quando il componente del consiglio partecipa alla seduta.

11. L'avvenuta consegna o spedizione dell'avviso di convocazione deve risultare da dichiarazione scritta del dipendente comunale appositamente incaricato contenente la data e l'ora nonché la firma del ricevente.

TITOLO IV

ORDINAMENTO DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ART.33

SEDE DELLE SEDUTE

1. Le sedute del consiglio comunale si tengono, di norma, nella sede del municipio, in apposita sala o nella sede della delegazione municipale .
2. Nella sala delle sedute è riservato uno spazio ai componenti del Consiglio Comunale, uno spazio al pubblico e uno spazio agli organi di informazione.
3. Nessuno può occupare lo spazio riservato ai componenti del consiglio comunale salvo che non sia autorizzato dal presidente per ragioni di servizio o di istituto.
4. Per circostanze speciali, previa deliberazione della giunta municipale, le sedute del consiglio comunale possono essere tenute in luogo diverso da quello di cui al comma 1, purché reso idoneo ai sensi del comma 2 del presente articolo.

ART.34

PUBBLICITA' DELLE SEDUTE

1. Le sedute del consiglio comunale sono rese pubbliche mediante l'affissione dell'avviso di convocazione del Consiglio comunale con gli argomenti da trattare all'albo pretorio dal giorno successivo a quello dell'avvenuta consegna o spedizione.
2. Le sedute del consiglio comunale sono rese pubbliche, altresì, mediante l'affissione di manifesti nei luoghi più frequentati della comunità almeno il giorno precedente a quello in cui si tiene la seduta.

ART. 35

SEDUTE PUBBLICHE

1. Alle sedute del Consiglio Comunale, salvo quanto stabilito dal successivo articolo 36 può assistere il pubblico, al quale, se non preventivamente autorizzato dal Presidente, non è concesso di intervenire alla discussione degli argomenti, salvo quanto stabilito dal successivo articolo 37.

ART. 36
SEDUTE SEGRETE

1. Alle sedute del consiglio comunale sono segrete non può assistere il pubblico quando:
 - a) siano espressamente previste segrete dalla legge.
 - b) si discute su persone, in particolare quando si devono esprimere giudizi;

ART. 37
SEDUTE “APERTE”

1. Le sedute, eccezionalmente, possono essere “aperte” nel senso che è possibile far intervenire alla discussione, disciplinata di volta in volta dal Presidente, sentiti i capigruppo, il pubblico presente in aula.
2. Durante le sedute “aperte” non possono essere adottate deliberazioni.

ART. 38
TIPOLOGIA DELLE SEDUTE

1. Le sedute sono ordinarie, straordinarie o urgenti in relazione solo ai termini della consegna degli avvisi di convocazione del Consiglio comunale di cui al precedente all'articolo 31.
2. Le sedute sono, altresì, di prima o di seconda convocazione in relazione al numero dei consiglieri necessario per la validità della seduta di cui al successivo articolo 39.

ART. 39
VALIDITA' DELLE SEDUTE

1. La seduta di prima convocazione è valida se è presente almeno la metà dei consiglieri in carica computando a tal fine il consigliere-presidente e non il Sindaco, arrotondata aritmeticamente se numero decimale.
2. La seduta di seconda convocazione è valida se sono presenti almeno cinque consiglieri computando a tal fine e il consigliere-presidente e non il Sindaco.
3. Per i componenti che astengono dal voto si applica l'art. 63 successivo ai fini della validità della seduta.
4. Qualora, decorsa mezz'ora da quella fissata nell'avviso di convocazione, il numero dei consiglieri presenti non è quello previsto dai comma 1) e 2) del

presente articolo, previo appello di cui al successivo articolo 45, la seduta è dichiarata deserta.

5. Al fine della validità della seduta, durante la stessa, è necessario verificare il numero dei consiglieri presenti almeno prima di procedere a votazione.
6. In caso di mancanza del numero dei consiglieri necessario per la validità della seduta, la stessa, previa sospensione di dieci minuti, è sciolta; gli argomenti dell'ordine del giorno non ancora discussi e non votati verranno discussi nella seduta di seconda convocazione se prevista nell'avviso.
7. Il consigliere che partecipa alla seduta dopo che la stessa è già iniziata o che la abbandona, deve avvisare il presidente del consiglio.

ART. 40

SEDUTA DI PRIMA CONVOCAZIONE

1. E' seduta di prima convocazione anche quella che segue ad una seduta sospesa per qualsiasi causa o aggiornata autonomamente dal consiglio comunale.

ART. 41

SEDUTA DI SECONDA CONVOCAZIONE

1. E' seduta di seconda convocazione quella che segue almeno ventiquattr'ore alla seduta precedente dichiarata deserta per mancanza del numero dei consiglieri al fine della validità della seduta.
2. E' seduta, altresì, di seconda convocazione, per ogni argomento non discusso nella prima, quella che segue almeno ventiquattr'ore alla seduta interrotta per sopraggiunta mancanza del numero dei consiglieri di cui al comma precedente.
3. Nella seduta di seconda convocazione possono essere discussi argomenti non iscritti all'ordine del giorno di prima convocazione purché venga consegnato un ordine del giorno integrativo ai componenti del consiglio almeno 24 ore prima dell'ora della seduta, ai sensi del precedente art. 39 comma 4.

ART. 42

PRIMA SEDUTA IMMEDIATAMENTE SUCCESSIVA ALLE ELEZIONI

1. La prima seduta immediatamente successiva alle elezioni è convocata dal Sindaco ed è presieduta dallo stesso fino all'elezione del presidente di cui al successivo articolo 2 lett. c).

2. Nella prima seduta di cui al comma precedente prima di discutere qualsiasi altro argomento:
 - a. il consiglio comunale, anche senza reclami presentati in merito, accerta l'insussistenza delle cause di incandidabilità e di eleggibilità nonché delle condizioni di incompatibilità a carico degli eletti previsti dalle leggi della Repubblica, in particolare dal T.U.E.L.. In caso di non riscontro procede alla convalida degli eletti; in caso invece di riscontro di una delle cause di ineleggibilità o di incandidabilità, il Consiglio Comunale, a votazione palese, non procede alla convalida del consigliere eletto e procede alla sua sostituzione col primo dei non eletti della lista di appartenenza del consigliere non convalidato nella seduta immediatamente successiva. In caso di riscontro a carico del Sindaco si procede a nuove elezioni amministrative; in caso di riscontro, invece, di una delle condizioni di incompatibilità viene attivata la procedura prevista dal T.U.E.L..
 - b. Il Sindaco presta giuramento pronunciando in piedi e con la fascia tricolore a tracolla la frase di cui all'art. 47 dello Statuto Comunale.
 - c. Viene eletto il presidente del Consiglio comunale con le maggioranze determinate e con le modalità disciplinate dall'art. 22 dello Statuto comunale fatto salvo di quanto disposto dal precedente articolo 7.

ART. 43

DURATA DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

1. Le sedute terminano con la trattazione e la votazione degli argomenti dell'ordine del giorno fatto salvo quanto disposto dal successivo comma 2.
2. Su proposta del presidente o dei capigruppo, la seduta di prima convocazione può essere sospesa e rinviata ad altra data di volta in volta fissata nel corso della stessa seduta.

ART. 44

SOSPENSIONE SEDUTE

1. Le sedute del Consiglio Comunale possono essere sospese nei casi previsti dagli articoli 49, comma 5 e 50, comma 5 del presente regolamento.

ART. 45

PARTECIPAZIONE DEL SEGRETARIO COMUNALE

1. Il segretario svolge funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti del Consiglio Comunale in ordine alla conformità degli atti amministrativi alle leggi, allo Statuto ed ai regolamenti comunali.

2. Il segretario partecipa alle sedute del Consiglio comunale con funzioni consultiva, referente e verbalizzante.
3. Il segretario comunale procede all'appello nominale dei componenti il consiglio comunale al fine di accertarne il numero dei presenti per la validità delle sedute.
4. Il segretario deve allontanarsi dall'aula prima che abbia inizio la discussione e la votazione dell'argomento rispetto al quale esiste interesse proprio o di parenti e affini entro il quarto grado.
5. Nel caso di cui al comma precedente e nel caso di assenza o impedimento temporaneo le funzioni di segretario sono svolte da un consigliere nominato dal presidente in tal caso il verbale di cui al successivo articolo 46 viene sottoscritto da tutti i componenti presenti.
6. Il consigliere che espleta le funzioni di segretario ha il diritto di voto.

ART. 46 VERBALE DELLE SEDUTE

1. Di ogni seduta viene redatto dal segretario comunale il verbale che è l'atto pubblico che documenta, tra l'altro, la volontà espressa dal consiglio comunale attraverso le deliberazioni.
2. Per la redazione del verbale il segretario si avvale direttamente di un registro detto brogliaccio.
3. Il verbale deve indicare tutte le formalità ai fini della validità della convocazione dei componenti e della seduta del Consiglio Comunale; in particolare deve specificare se la seduta è di prima o seconda convocazione, il numero e le generalità dei componenti presenti.
4. Nel verbale devono essere trascritti in forma sintetica e chiara gli interventi e le dichiarazioni di ciascun consigliere, fatta salva la trascrizione integrale degli stessi, se espressamente richiesto, il numero dei componenti votanti, il numero dei voti espressi a favore o contro, il numero e le generalità dei componenti astenuti, il numero delle schede bianche, delle non leggibili o nulle, delle contestate e annullate in relazione ai singoli argomenti trattati e votati nonché il numero e le generalità degli scrutatori ove nominati.
5. Tutte le indicazioni di cui al precedente comma 3-4 devono essere trascritti nella deliberazione relativa all'argomento trattato.
6. Il verbale, appena terminata la trattazione e la votazione degli argomenti posti all'ordine del giorno e comunque prima della chiusura della seduta, viene letto dal segretario comunale e si dà per approvato se nessun componente fa opposizione.
7. Il verbale, fatto salvo quanto disposto dal comma 5 del precedente articolo 45 è sottoscritto dal segretario comunale e dal presidente del consiglio.

ART. 47
**PARTECIPAZIONE DEI RESPONSABILI DEGLI UFFICI E SERVIZI-
CONSULENTI-COLLABORATORI ESTERNI**

1. Il presidente, per esigenze proprie o del Sindaco, può convocare alla seduta del consiglio comunale i responsabili degli uffici e dei servizi , il revisore dei conti, e tutti coloro ai quali siano stati conferiti incarichi di qualsiasi natura o a qualsiasi titolo per essere sentiti in merito agli argomenti posti all'ordine del giorno; la seduta durante l'audizione non viene sospesa.
2. Terminata l'audizione di cui al comma precedente i convocati restano a disposizione del Consiglio Comunale se ritenuto necessario dal presidente.

ART. 48
PARTECIPAZIONE DELL'ASSESSORE NON CONSIGLIERE

1. L'Assessore non consigliere comunale, al quale deve essere consegnato l'avviso di convocazione, partecipa alle sedute del consiglio comunale e ha gli stessi diritti e doveri dei consiglieri comunali escluso il diritto di voto.
2. L'assessore non consigliere non è computato nel numero dei consiglieri presenti per la validità delle sedute e nel numero dei componenti presenti per l'approvazione delle proposte di deliberazione.

ART. 49
COMPORAMENTO DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO COMUNALE

1. Nessun componente del Consiglio Comunale può parlare senza autorizzazione del presidente che la concede secondo l'ordine di richiesta.
2. Il consigliere parla dal proprio seggio rivolto al presidente o al consiglio senza possibilità di discussione in forma di dialogo con gli altri consiglieri.
3. Il consigliere deve essere rispettoso degli altri componenti.
4. Il consigliere ha diritto di esprimere compiutamente il suo pensiero sull'argomento in discussione, ma non deve discostarsi da esso; nel caso se ne discosti, il presidente, avvisatolo e richiamatolo invano due volte, gli toglie la parola.
5. Il consigliere non deve pronunciare parole sconvenienti, oppure turbare con il suo comportamento la regolarità delle discussioni e l'ordine della seduta; se persiste, avvisato e richiamato invano due volte il Presidente gli toglie la parola; se persiste, ancora, può sospendere o sciogliere la seduta.
6. Il consigliere non può essere espulso dall'aula per il comportamento di cui al comma precedente fatto salvo il potere-dovere del presidente di

denunciare successivamente in sede penale eventuali reati tentati o consumati dallo stesso durante lo svolgimento della seduta.

Art. 50 COMPORTAMENTO DEL PUBBLICO

1. Chiunque del pubblico deve restare in silenzio, tenere un comportamento corretto e astenersi da manifestazioni di assenso o dissenso sulle opinioni espresse o decisioni adottate rispettivamente dai consiglieri o dal consiglio comunale.
2. Chiunque del pubblico deve, altresì, stare a capo e viso scoperto.
3. Chiunque del pubblico non deve esporre in sala cartelli, manifesti e striscioni nonchè usare qualsiasi mezzo che interferisca con i lavori del consiglio.
4. Chiunque del pubblico non si attiene alle disposizioni di cui ai commi precedenti o sia causa di disordine, previo richiamo e successivo esplicito avvertimento, è allontanato dalla sala tramite il servizio di Polizia previsto dal successivo art. 51 su precise disposizioni del presidente ai sensi dell'art. 10 del presente regolamento.
5. Nel caso in cui persiste disordine e non sia possibile individuare il responsabile, il presidente risultati vani i tentativi, gli avvertimenti e i richiami può sospendere o sciogliere la seduta, salvo che il consiglio non deliberi di proseguire la seduta senza la presenza del pubblico.

ART. 51 POLIZIA DURANTE LE SEDUTE

1. Il servizio di polizia durante le sedute viene espletato dalla polizia municipale o dalle altre forze dell'ordine, se presenti, ed è attivato su disposizione del presidente.

TITOLO V
ORDINE DEI LAVORI DEL CONSIGLIO COMUNALE

ART. 52
TRATTAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO

1. L'ordine del giorno è l'elenco degli argomenti di ciascuna seduta la cui trattazione segue l'ordine di iscrizione che, su proposta motivata del presidente o di tutti i capigruppo, all'inizio della seduta può essere modificato, anche parzialmente, qualora nessun componente faccia opposizione; in caso contrario, il consiglio comunale decide con votazione.
2. Nessun argomento può essere trattato o votato se non iscritto all'ordine del giorno o in caso di omesso o mancato deposito della relativa documentazione amministrativa nei termini di cui al successivo articolo 53.

ART.53
DEPOSITO DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

1. La documentazione amministrativa di ogni argomento iscritto all'ordine del giorno, esclusa quella relativa agli argomenti di cui al successivo comma 2, è depositata in segreteria o altro ufficio dal giorno successivo a quello dell'avvenuta consegna degli avvisi di convocazione del Consiglio al fine di consentire ai componenti del Consiglio comunale di avere adeguata e tempestiva informazione nonché di prendere visione ed eventualmente estrarre copia dalle ore 9.00 alle ore 12.00.
2. Il bilancio annuale di previsione con gli allegati e i testi dello Statuto comunale e dei regolamenti comunali con le relative proposte di modifica o di integrazione sono depositati in segreteria o altro ufficio almeno per sette giorni consecutivi a partire dalla data di consegna dell'avviso di convocazione della seduta del Consiglio comunale in cui devono essere discussi anche ai fini della eventuale presentazione di emendamenti di cui al precedente articolo 15 del presente regolamento.

ART.54
FACOLTA' DI PAROLA

1. All'inizio della seduta del Consiglio Comunale, prima delle eventuali comunicazioni del presidente o del Sindaco di cui al successivo articolo 55, è concessa la parola per un tempo non superiore a tre minuti in relazione a questioni o eventi che possono interessare il consiglio comunale o la collettività che lo stesso rappresenta in ordine:
 - a) ai singoli cittadini;

- b) ad ogni rappresentante delle forze politiche e sociali nonché delle associazioni legalmente riconosciute;
 - c) ad ogni capogruppo.
2. Quanto disposto dal comma precedente non si applica nelle sedute il cui ordine del giorno prevede la discussione del bilancio annuale di previsione, del rendiconto di gestione, dello stato di attuazione dei programmi con la verifica del mantenimento degli equilibri di bilancio, del piano regolatore e sue varianti, dello statuto e dei regolamenti comunali.

ART. 55 COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

1. Il Presidente- consigliere e/o il sindaco subito dopo l'eventuale esposizione di questioni o eventi di cui al comma 1 del precedente articolo 54, effettuano eventuali comunicazioni sull'attività dell'amministrazione comunale o su fatti o eventi che possono interessare la comunità locale o il consiglio comunale.
2. In ordine a quanto comunicato dal presidente o del sindaco di cui al precedente comma ciascun capogruppo può fare brevissime osservazioni o chiedere chiarimenti per un tempo non superiore a tre minuti.

ART. 56 ORDINE DI DISCUSSIONE DEGLI ARGOMENTI

1. Il Presidente dà lettura dell'argomento dell'ordine del giorno e di esso lo stesso o l'assessore competente o il consigliere proponente espone la relativa proposta.
2. Terminata l'esposizione di cui al comma precedente, sono ammessi a parlare, di norma, alternativamente, i consiglieri di maggioranza e di minoranza che ne abbiano fatto richiesta.
3. Il consigliere che ha ottenuto la parola può rinunciare a favore di altro consigliere.
4. Il consigliere assente in aula, al momento del suo turno, decade dal diritto di intervenire.
5. Ogni capogruppo, terminati tutti gli interventi, e prima della votazione degli argomenti in discussione, può sintetizzare gli interventi dei consiglieri appartenenti al proprio gruppo per un tempo non superiore a tre minuti.
6. Terminati gli interventi, il presidente sottopone a votazione la proposta di deliberazione di cui al comma 1 del presente articolo.

ART.57
QUESTIONE PREGIUDIZIALE E QUESTIONE SOSPENSIVA

1. Prima della discussione dell'argomento dell'ordine del giorno può essere proposta dai consiglieri comunali con motivazione adeguata:
 - a) questione pregiudiziale, cioè che l'argomento non sia discusso;
 - b) questione sospensiva, cioè che l'argomento sia rinviato ad altra seduta.

Sulla loro ammissibilità decide il Consiglio comunale, prima della discussione dell'argomento cui le stesse si riferiscono.

2. Le questioni pregiudiziali e sospensive possono essere poste, altresì, prima dell'inizio della votazione .
3. Il consigliere per esporre i motivi della questione pregiudiziale o sospensiva dispone di un tempo non superiore a tre minuti e su di esse ogni capo gruppo può prendere la parola per un tempo non superiore a tre minuti.
4. Il consiglio decide la data entro la quale l'argomento debba essere discusso e fino a quando debba essere rinviato.

ART. 58
QUESTIONE PRELIMINARE O MOZIONE D'ORDINE

1. La questione preliminare o mozione d'ordine è il richiamo alle leggi o allo Statuto o al regolamento comunale o all'osservanza della procedura delle discussioni e delle votazioni degli argomenti trattati.
2. Sull'ammissibilità della mozione d'ordine si pronuncia il presidente, sentito il segretario. Qualora la decisione del Presidente non sia accettata da chi ha proposto la mozione il consiglio decide con votazione senza discussione.

ART. 59
FATTO PERSONALE E ONORABILITA' DEI CONSIGLIERI

1. E' fatto personale l'essere censurato sulla propria condotta o sentirsi attribuire opinioni o dichiarazioni diverse da quelle espresse o fatti ritenuti non veri.
2. Il consigliere che chiede la parola per fatto personale deve indicare in cosa consiste lo stesso.
3. Non è ammesso, sotto pretesto di fatto personale, parlare di un argomento una volta terminata la discussione sullo stesso.
4. Gli interventi sul fatto personale di cui al comma 1 del presente articolo non possono durare complessivamente più di tre minuti.

ART. 60 DURATA DEGLI INTERVENTI

1. Il tempo a disposizione di ogni consigliere per trattare ogni singolo argomento iscritto all'ordine del giorno, non deve superare 20 minuti, fatto salvo quello stabilito dal successivo comma.
2. Il tempo a disposizione di ogni consigliere comunale per trattare i seguenti punti dell'ordine del giorno è:
 - 30 minuti: Convalida degli eletti , elezione del Sindaco, nomina della Giunta, Bilancio di previsione annuale e pluriennale e allegati, atti normativi comunali, piano regolatore e sue varianti, progetti;
 - 15 minuti: Interpellanze, mozioni, emendamenti, dichiarazioni di voto relative al bilancio di previsione annuale e pluriennale nel complesso, celebrazioni, commemorazioni.
3. I limiti di tempo a disposizione del Presidente e del Sindaco stabiliti dal comma 1 del presente articolo sono raddoppiati.
4. Trascorsi i limiti di tempo stabiliti dal presente articolo e dal presente regolamento, al consigliere, preventivamente avvisato e richiamato invano, due volte, viene tolta la parola dal Presidente.
5. Nessun consigliere può prendere la parola più di due volte nella discussione di uno stesso argomento tranne che per replicare ad eventuali successivi chiarimenti, per questione preliminare o per mozione d'ordine di cui all'art. 56, per fatto personale di cui all'art. 59 e per dichiarazione di voto di cui al successivo articolo 61.

TITOLO VI VOTAZIONE

ART. 61 ORDINE DELLA VOTAZIONE

1. La votazione di ogni argomento dell'ordine del giorno è effettuata come segue:
 - a) questione pregiudiziale o sospensiva se proposta;
 - b) emendamenti abrogativi, modificativi e integrativi se presentati;
 - c) proposte di deliberazione.
2. La votazione degli atti normativi comunali è effettuata sul testo definitivo previa eventuali modifiche o integrazioni apportate agli articoli del testo presentato, salvo che il consiglio comunale non decida di votare ogni singolo articolo.
3. La votazione del bilancio di previsione annuale e pluriennale è effettuata sul bilancio complessivo, salvo che il consiglio comunale non decida di votare ogni singola parte di cui esso si compone.
4. Iniziata la votazione non è più consentito ad alcuno dei componenti del consiglio comunale di effettuare interventi fino alla proclamazione del risultato se non per questione preliminare o mozione d'ordine di cui al precedente art. 60 .
5. Terminata la votazione, il presidente ne accerta e ne proclama l'esito con le modalità di cui al successivo articolo 62.

ART. 62 DICHIARAZIONE DI VOTO

1. Ogni componente del consiglio comunale, prima della votazione ha diritto di fare dichiarazione di voto, ossia di motivare lo stesso, per un tempo non superiore a tre minuti.

ART. 63 ASTENSIONE DAL VOTO

1. I componenti del consiglio comunale che dichiarano di astenersi dal voto perché obbligati per norma devono allontanarsi dall'aula prima della discussione e della votazione dell'argomento nei confronti del quale si instaura l'obbligo dell'astensione.
2. I componenti del consiglio comunale che dichiarano di astenersi dal voto, senza esserne obbligati, se non si allontanano dall'aula si computano nel

numero dei componenti necessario per rendere valida la seduta ma non nel numero dei votanti.

3. Ogni componente del consiglio comunale può motivare l'astensione del voto per un tempo non superiore a tre minuti.

ART. 64 VOTAZIONE PALESE

1. Il voto dei consiglieri e del Sindaco è espresso in forma palese fatta salva quella prevista dal successivo art. 65.
2. Il voto è espresso in forma palese di norma per alzata di mano, fatta salva la modalità di voto prevista dal comma 5 del presente articolo.
3. Votano prima i componenti che sono favorevoli, poi quelli che sono contrari.
4. La votazione è soggetta a controprova se via sia motivo di incertezza in merito all'esito della votazione stessa.
5. Il voto è espresso in forma palese per appello nominale quando è prescritto espressamente dalla legge, dallo Statuto o dal presente regolamento rispondendo ad alta voce "SI" o "NO" previa precisazione del Presidente del significato del SI, favorevole, e del NO, contrario.

ART. 65 VOTAZIONE SEGRETA

1. Il voto è espresso in forma segreta quando sia prescritto espressamente dalla legge, dallo Statuto o dal presente regolamento e nei casi in cui il consiglio deve esprimere un apprezzamento o una valutazione discrezionale della qualità e della capacità nonché del comportamento di persone.
2. Il voto in forma segreta è espresso a mezzo di schede di uguale colore e formato e prive di segni di riconoscimento.
3. Le schede bianche e quelle non leggibili o nulle, si computano nel numero dei votanti.
4. Nel caso in cui le schede non corrispondono al numero dei votanti la votazione viene ripetuta.
5. Proclamato l'esito della votazione le schede, escluse quelle bianche e non leggibili, sono distrutte dal segretario comunale.
6. Quando il voto è prescritto in forma segreta il Presidente nomina due scrutatori scegliendoli tra i consiglieri più giovani di età anagrafica.

ART. 66
VOTAZIONE RISERVATA E SEPARATA ALLE MINORANZE

1. Quando la legge, lo Statuto e i regolamenti lo prevedano, spetta alle minoranze, con votazione ad esse riservata e separata da quella della maggioranza, la designazione dei propri rappresentanti, qualora ne sia previsto un numero superiore ad uno, negli organi collegiali degli Enti, delle aziende e delle istituzioni dipendenti dal Comune nonché nelle commissioni consiliari eventualmente istituite.

ART. 67
VALIDITA' DELLE DELIBERAZIONI

1. La proposta di deliberazioni è adottata con il voto favorevole della metà più uno dei componenti presenti arrotondata aritmeticamente se numero decimale, fatta salva diversa maggioranza prevista espressamente dalla legge, dallo Statuto comunale o dal presente regolamento.
2. In deroga a quanto previsto dal comma precedente, in caso di nomine fra due o più candidati, è adottata la proposta di deliberazione che ottiene il maggior numero di voti.
3. La proposta di deliberazione non approvata non può essere ulteriormente discussa o sottoposta a seconda votazione nella stessa seduta.

ART. 68
PARITA' DI VOTI

1. La proposta di deliberazione se ottengono un ugual numero di voti favorevoli e contrari per due volte consecutive nella stessa seduta, non essendo né approvate né respinte, vengono iscritte all'ordine del giorno della prima seduta immediatamente successiva.
2. In caso di nomine fra due o più candidati se si ottiene un ugual numero di voti per due volte consecutive, le proposte di deliberazione sono adottate previo ballottaggio.

ART. 69
PROCLAMAZIONE DELL'ESITO DELLA VOTAZIONE

1. L'esito della votazione, previa conta dei componenti presenti, dei votanti, degli astenuti, dei voti resi a favore e contro la proposta di deliberazione, viene accertato e proclamato dal Presidente con la seguente formula: << il consiglio approva >> << il consiglio non approva >>.

TITOLO VII DISPOSIZIONI FINALI

ART. 70 APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento è approvato con il voto favorevole della metà più uno dei componenti del consiglio comunale presenti arrotondata aritmeticamente se numero decimale.

ART. 71 ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entra in vigore decorso il termine di dieci giorni consecutivi dall'affissione all'albo pretorio comunale della relativa delibera di approvazione.
2. Il presente regolamento sostituisce ed abroga il precedente regolamento del funzionamento del consiglio comunale approvato con delibera di consiglio comunale del 02 settembre 1988 n. 649 .

ART. 72 INTERPRETAZIONE DEL REGOLAMENTO

1. Le eccezioni sollevate dai componenti durante la seduta del consiglio comunale relative all'interpretazione di norme del presente regolamento in relazione alla trattazione degli argomenti in discussione ovvero concernenti fattispecie non disciplinate dalla legge, dallo Statuto comunale rilevanti ai fini del funzionamento della seduta, sono presentate al presidente il quale a sua volta le sottopone al segretario comunale.
2. Quando l'eccezione, tenuto conto del parere del segretario comunale, non è risolta immediatamente o dopo una sospensione di cinque minuti, l'argomento oggetto dell'eccezione viene rinviato alla seduta immediatamente successiva.

ART. 73 RINVIO

1. Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente regolamento vengono applicate gli articoli dello Statuto comunale e quelli delle leggi nonché le norme del codice civile se e in quanto applicabili.

INDICE

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

	pagina
Articolo 1: Oggetto del Regolamento	2
Articolo 2: Funzioni e competenze del Consiglio Comunale	2
Articolo 3: Elezione e durata del consiglio Comunale	2
Articolo 4: Stato giuridico dei componenti del consiglio comunale	2

TITOLO II CONSIGLIO COMUNALE

Articolo 5 : Componenti del Consiglio Comunale	3
Articolo 6: Presidente del Consiglio Comunale	3
Articolo 7: Elezione, durata in carica del Presidente	3
Art. 8: Cessazione dalla carica di Presidente	3
Art. 9: Ineleggibilità e incompatibilità alla carica di presidente	4
Art. 10: Attribuzioni e poteri del Presidente	4
Art. 11: Assistenza al Presidente	5
Art.12: I consiglieri Comunali	5
Art. 13: Delega di funzioni	6
Art. 14: Proposte di deliberazioni	6
Art. 15: Emendamenti	6

	pagina
Art. 16: Interrogazioni	6
Art. 17: Interpellanze	7
Art. 18: Mozioni	8
Art.19: Ordini del giorno-risoluzioni	9
Art. 20: Gruppi consiliari	9
Art. 21: Conferenza dei capigruppo	9
Art. 22: Dimissioni	10
Art. 23: Surrogazione-subentro consiglieri	10
Art. 24:Partecipazione alle sedute	10
Art. 25: Decadenza	11
Art. 26: Diritto di accesso agli atti amministrativi	11
Art. 27: Richiesta di convocazione del consiglio comunale	11
Art. 28: Commissioni consiliari	12
Art. 29: Norme generali sul funzionamento delle commissioni	12

TITOLO III CONVOCAZIONE CONSIGLIO COMUNALE

Art. 30: Competenza	13
Art. 31: Avvisi di convocazione	13
Art. 32: Termini e modalità di consegna degli avvisi di convocazione	13

TITOLO IV
ORDINAMENTO DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

	Pagina
Art. 33: Sede delle sedute	15
Art. 34: Pubblicità delle sedute	15
Art. 35: Sedute pubbliche	15
Art. 36: Sedute segrete	15
Art. 37: Sedute Aperte	16
Art. 38: Tipologia delle sedute	16
Art. 39: Validità delle sedute	16
Art. 40: Seduta di prima convocazione	17
Art. 41: Seduta di seconda convocazione	17
Art. 42: Prima seduta immediatamente successiva alle elezioni	17
Art. 43: Durata delle sedute del Consiglio Comunale	18
Art. 44: Sospensione sedute	18
Art. 45: Partecipazione del segretario comunale	18
Art. 46: Verbale delle sedute	19
Art. 47: Partecipazione dei responsabili degli uffici e servizi consulenti -collaboratori esterni	20
Art. 48: Partecipazione dell'Assessore non consigliere	20
Art. 49: Comportamenti dei componenti del Consiglio Comunale	20
Art. 50: Comportamento del pubblico	21

Art. 51: Polizia durante le sedute	pagina 21
------------------------------------	--------------

TITOLO V ORDINE DEI LAVORI DEL CONSIGLIO COMUNALE

Art. 52: Trattazione dell'ordinamento del giorno	22
Art. 53: Deposito documentazione amministrativa	22
Art. 54: Facoltà di parola	22
Art. 55: Comunicazioni del presidente	23
Art. 56: Ordine di discussione degli argomenti	23
Art. 57: Questione pregiudiziale e questione sospensiva	24
Art. 58: Questione preliminare o mozione d'ordine	24
Art. 59: Fatto personale e onorabilità dei consiglieri	24
Art. 60: Durata degli interventi	25

TITOLO VI VOTAZIONI

Art.61: Ordine della votazione	26
Art. 62: Dichiarazione di voto	26
Art. 63: Astensione dal voto	26
Art. 64: Votazione palese	27
Art. 65: Votazione segreta	27
Art. 66: Votazione riservata e separata alle minoranze	28
Art. 67: Validità delle deliberazioni	28

Art. 68: Parità di voti pagina
28

Art. 69: Proclamazione- Esito della votazione 28

**TITOLO VII
DISPOSIZIONI FINALI**

Art. 70: Approvazione del regolamento 29

Art. 71: Entrata in vigore 29

Art. 72: Interpretazione del regolamento 29

Art.73: Rinvio 29

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

- Il presente regolamento, approvato con deliberazione consiliare n. 25 del 21/09/2005, è stato pubblicato all'albo pretorio dell'ente in data 26/09/2005 al n. 540 è entrato in vigore decorsi dieci giorni consecutivi dall'affissione all'albo pretorio comunale.

il 26/09/2005

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

Dott.ssa Gisella Procopio